

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 635 DEL 05/04/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA DIOCESI DI PADOVA E L'A.ULSS 7 PEDEMONTANA
PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA PRESSO IL P.O. DI ASIAGO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 1871/23

Il Direttore dell'U.O.C Affari Generali nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che:

- il servizio di assistenza religiosa cattolica ha lo scopo di assicurare, presso le strutture di ricovero, cura e assistenza, l'esercizio delle pratiche di culto ed il soddisfacimento delle esigenze spirituali dei degenti cattolici e dei loro familiari, nonché di quanti operano a qualsiasi titolo nelle medesime strutture, compatibilmente con l'assolvimento dei propri obblighi di servizio, nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza di ciascuno;
- l'esercizio di detto servizio, nella sfera dell'azione spirituale e pastorale, è prerogativa della competente Autorità Ecclesiastica e viene svolto per il tramite di assistenti religiosi (sacerdoti), coadiuvati da personale di assistenza religiosa (diaconi, religiosi, religiose e laici), designato dall'Ordinario Diocesano e comunicato all'Ente gestore, Azienda ULSS 7 Pedemontana;
- l'assistenza religiosa è esercitata nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza delle persone, in piena autonomia operativa, con dipendenza esclusiva dall'Ordinario diocesano;

Visti:

- l'art.19 della Costituzione della Repubblica Italiana che riconosce a tutti il diritto di libertà religiosa e di esercizio del culto e l'art. 117 della Costituzione attribuisce alla competenza dello Stato la definizione dei livelli essenziali di assistenza delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che all'art. 38 stabilisce che *"presso le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale è assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino. A tal fine, l'Unità sanitaria locale provvede per l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio"*;
- l'art.11 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, che garantisce l'assistenza spirituale ai cattolici degenti in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, mediante ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa tra tali autorità;
- il Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e le Diocesi della Provincia Ecclesiastica Veneta per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica, approvato con D.G.R.V. n. 3583 del 24/11/2009;

Considerato che

- secondo anche quanto delineato dal suddetto Protocollo, l'Azienda ULSS 7 Pedemontana ha garantito l'assistenza religiosa presso le proprie strutture, stipulando apposite Convenzioni, nel corso degli anni, con le Diocesi competenti;
- con deliberazione n. 1471 dell'11/11/2020 l'Azienda U.L.S.S. 7 Pedemontana, in particolare, ha approvato la convenzione triennale con la Diocesi di Padova per il servizio di assistenza religiosa presso l'Ospedale di Asiago, con scadenza il 31/10/2023;
- con mail del 4/09/2023, agli atti, la Direzione Medica competente ha espresso l'interesse di garantire l'assistenza religiosa presso l'Ospedale di Asiago;
- con nota pervenuta al prot. 81017 del 27/09/2023, la Diocesi di Padova ha chiesto di rinnovare la collaborazione con l'A.UL.S.S. 7, con la stipula di una nuova convenzione di durata triennale;

- a seguito del sopralluogo effettuato presso il nuovo Ospedale di Asiago dal rappresentante della Diocesi accompagnato dal personale dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali in data 23/10/2023, è stato formulato lo schema di rinnovo della convenzione trasmessa alla Diocesi con mail del 02/11/2023;
- con mail del 14/11/2023 il rappresentante della Diocesi ha chiesto un'integrazione al predetto schema, riscontrato dall'Azienda con nuova formulazione trasmessa in data 01/12/2023;
- con nota pervenuta il 28/03/2024 al prot. 30283, la Diocesi di Padova ha espresso il proprio parere favorevole a sottoscrivere la convenzione nel testo proposto dall'Azienda;

Precisato che la suddetta Convenzione, allegata alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, prevede che il servizio di assistenza religiosa venga svolto, come già indicato nella precedente convenzione, per nove ore la settimana, per una somma annua omnicomprensiva di € 6.000,00 (pari ad € 500,00 mensili) da corrispondere mensilmente.

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali propone:

- di stipulare la Convenzione, il cui testo è allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, con la Diocesi di Padova per il Servizio di Assistenza Religiosa da svolgersi presso il Presidio Ospedaliero di Asiago, con validità triennale dalla data di sottoscrizione;
- di corrispondere alla Diocesi di Padova la somma forfetaria ed omnicomprensiva di € 6.000,00 annui (pari a € 500,00 mensili), da corrispondere mensilmente;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di stipulare la Convenzione, il cui testo è allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, con la Diocesi di Padova per il Servizio di Assistenza Religiosa da svolgersi presso il Presidio Ospedaliero di Asiago, con validità triennale dalla data di sottoscrizione;
2. di corrispondere alla Diocesi di Padova la somma forfetaria ed omnicomprensiva di € 6.000,00 annui (pari a € 500,00 mensili), da corrispondere mensilmente;
3. di dare atto che la spesa complessiva per il triennio pari a € 18.000,00, è imputata al conto BA1830000 "Altre Collaborazioni e Prestazioni Di Lavoro - Area Non Sanitaria" - Programma di spesa 44 "Spese Per Personale Religioso", dei Bilanci Economici Preventivi di competenza, come segue:

ANNO	CONTO	PRG	DESCRIZIONE	IMPEGNO
2024	BA1830000	44	Spese per Personale Religioso	€ 4.500,00
2025	BA1830000	44	Spese per Personale Religioso	€ 6.000,00
2026	BA1830000	44	Spese per Personale Religioso	€ 6.000,00
2027	BA1830000	44	Spese per Personale Religioso	€ 1.500,00

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

CONVENZIONE

***Tra la Diocesi di Padova e l'A.ULSS 7 "Pedemontana"
per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica
presso il Presidio Ospedaliero di Asiago***

TRA

L'AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA 7 "PEDEMONTANA" (di seguito denominata "A. ULSS 7"), C.F./P.I. 00913430245, con sede e domicilio fiscale a Bassano del Grappa via dei Lotti, n. 40 nella persona del Direttore Generale dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso il 04/05/1967

E

LA DIOCESI DI PADOVA con sede a Padova, via Dietro Duomo,15, codice fiscale 92026380284, rappresentata dall'Ordinario Diocesano, Mons. Giuliano Zatti, nato a Candiana il 08.10.1963, ente ecclesiastico iscritto al Registro delle persone giuridiche di Padova al n. 441

premesso che

Il servizio di assistenza religiosa ha lo scopo di assicurare, presso le strutture di ricovero, cura e assistenza, l'esercizio della libertà religiosa, l'adempimento delle pratiche di culto ed il soddisfacimento delle esigenze spirituali dei degenti cattolici e dei loro familiari, nonché di quanti operano a qualsiasi titolo nelle medesime strutture, compatibilmente con l'assolvimento dei propri obblighi di servizio, nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza di ciascuno. L'esercizio di detto servizio, nella sfera dell'azione spirituale e pastorale, è prerogativa della competente Autorità ecclesiastica e viene svolto per il tramite di Assistenti religiosi (sacerdoti), coadiuvati da Personale di assistenza religiosa (diaconi, religiosi, religiose e laici), designato dall'Ordinario diocesano e comunicato all'Ente gestore, A ULSS 7. L'assistenza religiosa è esercitata nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza dei cittadini, in piena autonomia operativa, con dipendenza esclusiva dall'Ordinario diocesano

considerato che

- l'art.19 della **Costituzione della Repubblica Italiana** riconosce a tutti il diritto di libertà religiosa e di esercizio del culto e l'art. 117 della **Costituzione** attribuisce alla competenza dello Stato la definizione dei livelli essenziali di assistenza delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

- l'art.11 dell'**Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana** del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, garantisce l'assistenza spirituale ai cattolici degenti in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, mediante ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa tra tali autorità;
- la **legge 23 dicembre 1978, n. 833**, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), all'art. 38, stabilisce che *“presso le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale è assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino. A tal fine, l'Unità sanitaria locale provvede per l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio”*;
- con il **DPR 20.12.1979 al n. 761** e con **legge regionale 14 settembre 1994, n. 56**, la Regione Veneto ha provveduto al riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
- con la **DGRV 3583 del 24 novembre 2009** e Allegato si è proceduto al Protocollo di intesa tra la Regione Veneto e le Diocesi della Provincia Ecclesiastica Veneta per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica negli enti sanitari ed assistenziali pubblici e privati accreditati.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

FINALITÀ E AMBITI DI APPLICAZIONE

La presente convenzione rappresenta la formalizzazione di una collaborazione intesa ad assicurare l'assistenza religiosa ai ricoverati di culto cattolico del Presidio Ospedaliero di Asiago, secondo quanto previsto dall'art. 5 del Protocollo di intesa da parte di sacerdoti (denominati “assistenti religiosi”) e diaconi, religiosi/e e laici (denominati “personale di assistenza religiosa”) designati dall'Ordinario Diocesano. Assistenti religiosi e personale di assistenza religiosa costituiscono la “cappellania ospedaliera”, espressione del servizio della comunità cristiana all'interno delle istituzioni sanitarie.

Il servizio disciplinato dalla presente convenzione dovrà assicurare, per tre mezze giornate la settimana:

- a) l'assistenza religiosa, spirituale e morale, agli infermi di culto cattolico
- b) l'amministrazione dei sacramenti e la celebrazione delle funzioni di culto cattolico
- d) l'esecuzione delle disposizioni a suffragio dei benefattori defunti dell'Ospedale.
- e) l'assistenza religiosa al personale dell'A.ULSS. 7

ARTICOLO 2

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI PER L' ATTIVITA'

Gli assistenti religiosi e il personale di assistenza religiosa per quanto riguarda l'esercizio del ministero e dell'azione pastorale sono soggetti alle disposizioni dell'Ordinario della Diocesi di Padova.

Per quanto riguarda invece l'organizzazione generale del servizio sono tenuti a rispettare le disposizioni normative e i regolamenti vigenti all'interno dell'A.ULSS 7.

L'organizzazione interna del servizio di assistenza religiosa è programmata d'intesa con la Direzione Medica Ospedaliera, in modo da essere coordinata con il servizio ospedaliero.

ARTICOLO 3

RESPONSABILITÀ – DESIGNAZIONE

La responsabilità del servizio di assistenza religiosa viene affidata ad un sacerdote (assistente religioso) designato dall'Ordinario della Diocesi di Padova. L'Ordinario Diocesano comunica alla Direzione dell'A.ULSS 7 il nominativo dell'assistente religioso, che dovrà esprimere il proprio gradimento entro trenta giorni dal ricevimento della designazione. La mancata comunicazione del gradimento entro il suddetto termine equivale ad accettazione tacita.

Per quanto riguarda il personale di assistenza religiosa, l'Ordinario si impegna a comunicare alla Direzione dell'A. ULSS 7 i nominativi eventuali dei diaconi, religiosi/e, laici che per incarico dell'Ordinario entrano a far parte della cappellania ospedaliera.

ARTICOLO 4

COPERTURA ASSICURATIVA

L'Ordinario Diocesano garantisce al personale di assistenza religiosa la copertura assicurativa sia per RCT che per gli infortuni e malattie ricollegabili a detta attività dell'Assistente religioso, degli altri sacerdoti che collaborano con lui e del Personale di assistenza religiosa designato.

ARTICOLO 5

CONSISTENZA NUMERICA

La Diocesi di Padova assicura la presenza di un sacerdote (assistente religioso), responsabile del servizio di assistenza religiosa presso l'Presidio Ospedaliero di Asiago **per nove ore settimanali** in due/tre mezze

giornate. L'assistente religioso negli altri orari e nei giorni o periodi di riposo sarà sostituito, su chiamata per urgenze, dai sacerdoti dell'altopiano di Asiago.

ARTICOLO 6

RAPPORTI CON ORGANISMI ESTERNI

L' assistente religioso si impegna al rispetto della libertà religiosa degli infermi di qualsiasi religione o confessione appartengano. All'assistente religioso è demandato il compito di coordinare le attività religiose che potrebbero essere svolte nell'ambito dell'Presidio Ospedaliero di Asiago, in accordo con la Direzione Medica, la quale nel caso di attività analoghe di rito non cattolico ne darà notizia all'assistente religioso.

ARTICOLO 7

ATTREZZATURE LOCALI

Le funzioni di cui all'art. 1 saranno celebrate nei luoghi di culto che verranno individuati del Nuovo Presidio Ospedaliero di Asiago: in via transitoria viene indicato uno spazio dedicato presso la hall. Nell'ambito ospedaliero vi sarà un locale/ufficio per l'assistente religioso convenientemente arredato ed una sala adatta, anche in uso non esclusivo, per le esigenze dell'attività pastorale. Per la pulizia dei locali suindicati, l'Amministrazione provvederà a mezzo di personale esecutivo dell'AULSS 7.

L' assistente religioso potrà usufruire gratuitamente della mensa del Presidio Ospedaliero di Asiago. Le parti danno atto che la realizzazione del luogo di culto definitivo sarà prevista nel contesto della realizzazione delle opere di completamento/collegamento tra l'edificio sede dei poliambulatori ed il nuovo ospedale, il cui iter verrà avviato una volta concluso l'intervento di demolizione del vecchio ospedale.

Compatibilmente con la disponibilità dei finanziamenti, si prevede la conclusione della realizzazione delle nuove opere per l'anno 2027.

ARTICOLO 8

TRATTAMENTO ECONOMICO

L' A.ULSS 7 corrisponderà alla Diocesi di Padova, per il servizio religioso effettuato presso il Presidio Ospedaliero di Asiago una somma annuale omnicomprensiva di € 6.000,00 (pari a € 500,00 mensili) da corrispondere mensilmente.

L'Ordinario Diocesano dichiara che la liquidazione trasmessa alla Diocesi per l'assistenza religiosa non è, né può essere, corrispettivo equiparabile ad attività di impresa o commerciale, trattandosi di servizio religioso e che pertanto non è soggetta ad alcuna ritenuta, né rientra nel campo applicativo dell'IVA.

ARTICOLO 9

DOVERI – DISCIPLINA

L' assistente religioso anche per quanto riguarda l'orario di servizio è tenuto anche all'osservanza delle disposizioni date dalla Direzione Medica, tenuto conto dei particolari compiti dell'assistenza religiosa. Ove venissero rilevate irregolarità di natura disciplinare o qualora si determinassero situazioni compromettenti il buon andamento dei servizi, l'A.ULSS 7 farà segnalazione all'Ordinario Diocesano, il quale adotterà i provvedimenti opportuni.

ARTICOLO 10

DECORRENZA E VALIDITÀ

La presente Convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione, salvo disdetta di una delle parti con preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza.

Per la Diocesi di Padova
L'Ordinario Diocesano

Per l'A. ULSS 7 "Pedemontana"
Il Direttore Generale